



TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento Superba HC /FIH + Maurizio Carlo Puggioni

DECISIONE n. 16/2020

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Sig.ri Avv. Jacopo Caproni (Presidente); Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo); Avv. Luigi Tocci (Componente effettivo), all'esito della camera di consiglio del 14 settembre 2020, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con ricorso depositato a mezzo PEC il 27 luglio 2020, la ASD Superba HC, in persona del Presidente e legale rappr.te p.t., sig. Federico Pinna, che agisce nella qualità e in proprio quale socio del predetto sodalizio, si è rivolto al Tribunale Federale FIH per dolersi della condotta della Federazione Italiana Hockey che, ricevuta in data 2 luglio 2020 dal medesimo sig. Federico Pinna una comunicazione avente per oggetto l'avvenuta variazione delle cariche sociali e la relativa documentazione, la riscontrava comunicando *"opposizione da parte del Presidente Maurizio Puggioni che segnala tutela giuridica, sportiva e federale"* e, per l'effetto, dichiarava di voler tenere *"sospeso"* quanto richiesto *"fino a determinazione degli organi di Giustizia"*.

In sintesi, la ricorrente espone che, in data 30 giugno 2020, l'assemblea dei soci della Superba HC aveva deliberato, per quanto qui interessa, sull' o.d.g. concernente il rinnovo delle cariche sociali, eleggendo come nuovo Presidente il sig. Federico Pinna in luogo del sig. Maurizio Puggioni e nominando un nuovo Consiglio Direttivo; che la comunicazione di variazione delle cariche sociali era stata trasmessa sia all'Agenzia delle Entrate che al CONI, nonché alla FIH; che in data 2 luglio 2020 quest'ultima aveva riscontrato tale comunicazione, e la correlata richiesta di ricevere l'accredito per la gestione dell'account federale, nei termini sopra riportati; infine, che in data 4 luglio 2020 essa ricorrente aveva diffidato la FIH e la Segreteria federale affinché, in ottemperanza agli artt. 10 e 20 Reg. Organico, si decidessero a dare seguito alle richieste formulate, ma senza averne ricevuto alcun riscontro.

Cessata al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini processuali riguardanti gli Organi di Giustizia, come disposta dal Presidente federale con delibera n. 340 del 24 luglio 2020, in data 2 settembre 2020 il Presidente dell'intestato Tribunale ha fissato l'udienza del 14 settembre 2020, avvalendosi della facoltà di riduzione dei termini a difesa e mandando il provvedimento (e il ricorso) anche al sig. Maurizio Puggioni, che sulla scorta di quanto prospettato nel ricorso introduttivo si configura come soggetto interessato.

In data 8 settembre 2020 sono pervenute memorie di costituzione e documenti sia da parte della FIH, con l'Avv. Giovanni Fontana, che del sig. Puggioni, con l'Avv. Alessandro Dedoni.

In sintesi, la Federazione ha chiesto il rigetto del ricorso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento di € 3000,00 per lite temeraria, deducendo l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità dell'assemblea del 30 giugno 2020, siccome (i) non ritualmente convocata sotto il profilo degli adempimenti formali all'uopo necessari (convocazione scritta e non semplice email); (ii) convocata da soggetto all'uopo privo dei necessari poteri (Enrico Medda) in ragione di una contestata assemblea svoltasi il 24 giugno 2018; (iii) non convocata nei confronti di tutti i soci; (iv) convocata, in violazione dello statuto societario, in anticipo sulla scadenza del Quadriennio olimpico.

Deduce, altresì, la Federazione che nessuna rilevanza può essere attribuita alla registrazione (della variazione degli organi sociali) all'Agenzia delle Entrate, trattandosi di adempimento fiscale e per questo privo di controllo, da parte del destinatario, sulla regolarità dell'atto, e/o al registro CONI, che attinge ai dati dell'Agenzia delle Entrate: alla Federazione, quindi, spetta un ruolo di controllo della documentazione depositata con la domanda di affiliazione o riaffiliazione, essendo prerogativa esclusiva di una Federazione il riconoscimento ai fini sportivi di un'associazione.

Ne deriva, sempre secondo la FIH, che *“nel momento in cui la Federazione viene a conoscenza della completa e palese illegittimità che sta dietro la richiesta presentata dal sig. Pinna non può rendersi connivente con tali comportamenti e non procede al rinnovo delle cariche sociali [...]”*.

Quanto al sig. Puggioni, questi ha (comprensibilmente) svolto difese in parte convergenti con quelle della resistente, specialmente in ordine al preteso ruolo di controllo *“della regolarità almeno formale dei documenti che dovrebbe introitare”* ascritto alla FIH, in mancanza del quale la Federazione finirebbe con il *“porsi nei confronti degli atti dei propri affiliati quale mero raccogliitore di qualunque carta (ad esempio anche di quelle marcatamente false e con firme*



disconosciute), con ovvie conseguenze di facile intuito (quando di atti assai importanti, quali la legale rappresentanza o la formazione del consiglio direttivo)”.

Al contempo, trattandosi di soggetto (tecnicamente) interessato alla vicenda che ci occupa, il sig. Puggioni ha fornito ulteriori elementi, offrendo un ampio quadro di iniziative giudiziarie messe in atto per la tutela dei propri interessi: in particolare, egli ha riferito (i) di avere adito il Tribunale Civile di Genova, sia in via cautelare che ordinaria, per l'annullamento ex art. 23 c.c. e/o la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle deliberazioni dell'assemblea della Superba HC del 24/06/2018 e del 30/06/2020; (ii) di avere depositato esposto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova; (iii) di avere depositato esposto presso la Procura Federale FIH.

Anche il Puggioni, quindi, ha concluso per il rigetto del ricorso della Superba HC.

In data 9 settembre 2020 è pervenuta memoria della ricorrente, nella quale viene riferito che in pari data si era tenuta, dinanzi al Tribunale di Genova, l'udienza di discussione dell'istanza cautelare formulata dal Puggioni per la sospensione della già citata delibera societaria del 30 giugno 2020 e che il relativo procedimento risultava ancora riservato.

In data 10 settembre 2020 l'Avv. Dedoni ha trasmesso nuova copia della memoria, conforme a quella già depositata, ma integrata con la procura alle liti recante l'autentica della firma apposta dall'assistito: nella memoria inizialmente trasmessa, infatti, la procura risultava sottoscritta dal Puggioni, ma l'autenticità della firma non era stata certificata dal difensore.

In data 11 settembre 2020 l'Avv. Pericoli ha trasmesso istanza di acquisizione del provvedimento con il quale il Tribunale di Genova, sciogliendo la riserva assunta, si era pronunciato sull'istanza cautelare proposta dal Puggioni, rigettandola.

A tutela della pienezza del contraddittorio, il Presidente del Tribunale Federale ha disposto la trasmissione di tutte le memorie e relativi allegati alle controparti.

In data 14 settembre 2020 l'Avv. Dedoni ha comunicato l'impossibilità di intervenire in udienza tramite collegamento da remoto e ha inviato una nota di discussione scritta in caso di mancato rinvio dell'udienza, contenente delega al difensore della FIH come sostituto; anche questo documento è stato acquisito e trasmesso alle parti per opportuno esame.

All'udienza di discussione, tenutasi in modalità di videoconferenza, l'Avv. Fontana ha chiesto di essere autorizzato al deposito di un documento per conto dell'Avv. Dedoni, contenente corrispondenza via email del 14 settembre 2020 con l'Avv. Stefano Podestà, difensore del

Puggioni in sede civile, nonché, quale difensore FIH, al deposito di un post tratto dalla pagina Facebook della Società ricorrente e di corrispondenza risalente al 6 settembre 2019 tra il Puggioni e Enrico Medda (e Renato Sirigu), chiedendo eventuale termine per formalizzare tale deposito.

In ordine a tale richiesta il Presidente ha invitato il legale della FIH alla contestuale trasmissione a tutte le parti dei suddetti documenti, disponendo una sospensione dell'udienza per trenta minuti.

Ripresa la discussione, all'esito il Collegio ha riservato la decisione e si è riunito in camera di consiglio, per poi procedere alla lettura del dispositivo e al successivo deposito delle motivazioni.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal difensore della ricorrente, viene disposto lo stralcio del documento depositato dall'Avv. Fontana per conto dell'Avv. Dedoni e contenente corrispondenza via email del 14 settembre 2020 con l'Avv. Stefano Podestà, difensore del Puggioni in sede civile, in quanto tardivo.

Nel merito, la Società ricorrente lamenta la violazione, da parte della FIH, dell'art. 10 Regolamento Organico (nel prosieguo, R.O.) sul rilievo che tale norma non attribuisce a essa Federazione un potere discrezionale in merito alle comunicazioni di variazione degli organi di direzione e di rappresentanza dei singoli sodalizi, ma piuttosto imporrebbe una presa d'atto e un correlato obbligo di registrazione, anche laddove – come è nel caso di specie - le delibere sottese alle predette comunicazioni fossero oggetto di impugnazione in sede giudiziaria e fino al sopraggiungere di un provvedimento giurisdizionale: ciò, sostiene la ricorrente, in quanto la FIH non è organo competente a dirimere eventuali contestazioni riservate alla sfera contenziosa.

Per contro, le difese della FIH e del Puggioni congiuntamente respingono questa lettura e rivendicano in favore della Federazione un ruolo di controllo che, a loro dire, non può essere svilito dal R.O.

In particolare, la FIH sostiene che, *“nel momento in cui la Federazione viene a conoscenza della completa e palese illegittimità che sta dietro la richiesta presentata dal sig. Pinna non può rendersi connivente con tali comportamenti”*, pena l'esposizione a una possibile azione



risarcitoria da parte del Puggioni; mentre quest'ultimo rimarca che la FIH *“non debba abdicare alla propria connaturale funzione di controllo della regolarità almeno formale dei documenti che dovrebbe introitare, finendo assurdamente per porsi nei confronti degli atti dei propri affiliati quale mero raccogliitore di qualunque carta (ad esempio anche di quelle marcatamente false e con firme sconosciute), con ovvie conseguenze di facile intuito (soprattutto quando si tratta di atti assai importanti, quali la legale rappresentanza o la formazione del consiglio direttivo)”*.

L'art. 10 R.O. pone una serie di obblighi di comunicazione in capo agli Associati e, in alcuni casi ivi espressamente previsti, prevede l'intervento della FIH e per essa del Consiglio Federale. Nel dettaglio, devono essere comunicate, entro il termine di trenta giorni, le modifiche dello Statuto e delle regolamentazioni interne degli Associati (comma primo).

Tali modifiche (comma secondo) sono assoggettate all'approvazione del Consiglio Federale sia per quanto attiene alla verifica dei requisiti per l'affiliazione di cui all'art. 4, co. 3, Statuto federale (in sostanza, l'Organo è chiamato a verificare che le modifiche allo statuto del singolo sodalizio non compromettano il principio di democrazia interna), sia per quanto attiene ai provvedimenti che l'art. 7 R.O. riserva al Consiglio Federale in tema di divieto di denominazioni sociali identiche o similari (in questo caso, l'Organo è chiamato a verificare che le modifiche statutarie non incidano sulla denominazione sociale al punto da poterla confondere con quella di un altro Associato, potendosi allora pretendere adeguate modifiche o rettifiche delle denominazioni).

Non sarà superfluo precisare che le norme alle quali rinvia l'art. 10 R.O. (art. 4, co. 3, Statuto federale e art. 7 R.O.) attengono al procedimento di affiliazione, che è altro rispetto alla variazione nella composizione degli organi di direzione e di rappresentanza degli Associati.

A quest'ultima fattispecie, invece, è dedicato l'ultimo comma dell'art. 10 R.O., il quale dispone che *“sono egualmente soggette a tempestiva comunicazione il deposito delle firme di cui al precedente articolo 6, comma 3, e le variazioni di recapito postale. In mancanza di tale comunicazione sono da ritenere inefficaci a tutti gli effetti le variazioni nella composizione degli organi di direzione e di rappresentanza dei sodalizi, di cui va ugualmente trasmessa copia del verbale dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio direttivo sottoscritto dal Legale rappresentante”*.

Come è agevole constatare già da una prima lettura, la fattispecie qui in esame è accomunata alle altre, sopra richiamate, dall'obbligo di comunicazione, anzi di *“tempestiva”* comunicazione (quindi, nei trenta giorni), che è posto a carico degli Associati.



Per certi versi, però, l'obbligo di comunicazione qui è più stringente.

Infatti, dalla mancata (tempestiva) comunicazione del deposito della firma del legale rappresentante (o di quanti possano a lui sostituirsi) e della variazione del recapito postale la norma fa discendere l'inefficacia, a tutti gli effetti, delle variazioni concernenti la composizione degli organi di direzione e di rappresentanza, che comunque deve essere attestata dalla trasmissione di copia del verbale di assemblea dei soci o del Consiglio direttivo debitamente sottoscritto.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione allegata al ricorso si evince che, in data 2 luglio 2020, il sig. Pinna ha comunicato alla FIH il rinnovo delle cariche sociali e trasmesso il verbale dell'assemblea dei soci della Superba HC tenutasi il 30 giugno 2020 con la sottoscrizione del Presidente eletto; nonché il verbale del Consiglio direttivo tenutosi il 1 luglio 2020, anch'esso sottoscritto dal Presidente eletto e contenente comunicazione di avvenuta variazione del recapito per la corrispondenza, e la comunicazione trasmessa in pari data all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, il legale rappresentante della Superba HC ha provveduto a trasmettere alla FIH tempestiva comunicazione dell'avvenuta variazione delle cariche sociali e la documentazione all'uopo richiesta dall'art. 10 R.O. a pena di inefficacia della variazione comunicata.

In pari data la FIH ha dato formale riscontro alla comunicazione della Superba HC: in particolare, la Segreteria federale ha riferito che *"è pervenuta opposizione da parte del Presidente Maurizio Puggioni che segnala tutela giuridica, sportiva e federale"*, informando di avere incaricato il proprio Ufficio legale per le valutazioni del caso e di voler tenere *"sospeso quanto richiesto fino a determinazione degli organi di Giustizia"*.

La Federazione, quindi, non ha evidenziato eventuali carenze nella documentazione trasmessa dalla Società, nel qual caso ben avrebbe potuto invitare quest'ultima alle integrazioni del caso purchè tempestive, ma ha assunto una posizione di diniego (sia pure fino a determinazione degli Organi di Giustizia) che non trova fondamento nel già citato art. 10 R.O.

Come sopra evidenziato, infatti, le fattispecie per le quali tale norma attribuisce un potere di verifica al Consiglio Federale riguardano solo talune modifiche agli statuti dei sodalizi, ma in tema di (comunicazione delle) variazioni nella composizione degli organi di direzione e di rappresentanza degli Associati manca una analoga previsione.



Con questo non si vuole dire che necessariamente la Federazione debba recepire le comunicazioni di cui all'art. 10, ultimo comma, R.O. con fare "notarile", quindi improntato a un ossequioso rispetto delle norme ma disinteressandosi della sostanza, rischio paventato in maniera accalorata dalle difese della FIH e del Puggioni, ma proprio la mancata previsione di un espresso potere di verifica suggerisce che un eventuale "sindacato" da parte degli Organi federali debba poggiare su elementi certi o comunque di agevole verifica: se così non fosse, infatti, la dichiarata tutela delle ragioni di un tesserato potrebbe finire per ledere le - apparentemente altrettanto legittime - ragioni di un altro tesserato e/o sodalizio.

In astratto, quindi, non può essere esclusa la possibilità che, a fronte di documentazione successiva al 2 luglio 2020, nonché probante, la Federazione possa esercitare la propria funzione per un riesame della fattispecie, ma nel caso in questione, come detto, la FIH ha motivato la propria posizione attraverso un generico richiamo alla *"pervenuta opposizione da parte del Presidente Maurizio Puggioni che segnala tutela giuridica, sportiva e federale"*.

Sul punto, quindi, si impongono alcune precisazioni.

Anzitutto, non è stata prodotta dagli interessati alcuna formale opposizione o diffida del Puggioni alla FIH affinché non venissero recepite le variazioni deliberate il 30 giugno 2020 dall'assemblea della Superba HC (cui il Puggioni ha partecipato, salvo lasciare anticipatamente l'assemblea dopo avere dato lettura di una nota scritta, agli atti): sulla scorta delle evidenze documentali acquisite al procedimento, quindi, può affermarsi che, alla data del 2 luglio 2020, la Segreteria generale si è attenuta a ciò che il Puggioni aveva plausibilmente preannunciato di voler fare per la tutela delle proprie ragioni, ma non aveva ancora posto in essere.

Infatti, se si pone mente alle iniziative giudiziarie intraprese dal Puggioni, è agevole rilevare che l'atto di citazione notificato alla Superba HC dinanzi al Tribunale Civile di Genova - essendo di competenza dell'Autorità giudiziaria l'annullamento delle deliberazioni assembleari contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto ex art. 23 c.c. - per l'annullamento della deliberazione assembleare del 30 giugno 2020 e la sospensione della stessa in via cautelare (come visto, respinta dal predetto Tribunale con ordinanza del 10 settembre 2020), reca la data del 21 luglio 2020, mentre l'esposto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova è stato depositato il 24 luglio 2020.

Tutte le azioni del Puggioni in ambito giudiziario, quindi, sono successive al 2 luglio 2020, di talché alla predetta data la FIH non poteva avere alcuna contezza delle contestazioni che il

Puggioni avrebbe solo in seguito sollevato in sede contenziosa avverso la delibera assembleare riguardante il rinnovo delle cariche sociali in seno alla Superba HC.

Lo stesso dicasi per la tutela in ambito federale, posto che dalla nota del Procuratore federale datata 11 agosto 2020 (depositata dalla FIH) si evince che vi è stato un esposto del Puggioni in data 21 luglio 2020, peraltro successivo all'esposto presentato dal sig. Federico Pinna il 13 luglio 2020.

Per inciso, tale nota appare del tutto interlocutoria poiché, nel dire che *“non risultano elementi tali da far ritenere che sia mutato il quadro associativo”* della Superba HC, il Procuratore federale fa salvi gli *“emanandi provvedimenti giurisdizionali”* e comunque riserva *“ogni ulteriore provvedimento nel prosieguo e/o all'esito delle indagini”*.

Alla luce dei rilievi svolti, quindi, può essere affermato che la posizione assunta dalla FIH nella comunicazione del 2 luglio 2020, con la quale si riferiva alla Superba HC di non voler dare seguito agli adempimenti connessi con il rinnovo delle cariche sociali, non era suffragata da elementi tali da poter giustificare, a quella data, il mancato recepimento di quanto comunicato dalla Società ricorrente: sotto questo profilo, quindi, l'operato della FIH appare non conforme alle richiamate norme federali e il ricorso deve essere accolto, non avendo la Federazione ancora provveduto a dare corso agli adempimenti richiesti dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando sul ricorso della ASD Superba HC, lo dichiara fondato e, per l'effetto, lo accoglie, disponendo che la F.I.H. – Federazione Italiana Hockey, in persona del legale rappr.te p.t., provveda agli incumbenti derivanti dalla comunicazione di variazione delle cariche sociali trasmessa dalla ricorrente a mezzo PEC del 02.07.2020.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 -17 settembre 2020.

Il Presidente

f.to Avv. Jacopo Caproni

Il Componente effettivo

f.to Avv. Giuseppe Matano

Il Componente effettivo

f.to Avv. Luigi Tocci